

QUESTIONI APERTE

Caporalato

La decisione

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - (C.p. art. 603-bis).

Il reato di cui all'art. 603-bis c.p. si concretizza anche nel caso in cui sia impiegato un solo lavoratore dipendente sottoposto a sfruttamento. Tuttavia, la fattispecie si configura solo nel caso in cui il lavoratore si trovi in stato di bisogno, non essendo tale la condizione di uno straniero extracomunitario titolare del permesso di soggiorno che, per libera scelta, abbandoni il centro di accoglienza al fine di compiere attività lavorativa, seppure a condizioni non in linea con quelle previste dalla normativa di riferimento.

CORTE D'APPELLO DI PALERMO, IV SEZIONE PENALE, 26 febbraio 2021 (ud. 26 gennaio 2021), n. 408 - CORLEO, *Presidente*.

Il ruolo del consenso e lo stato di bisogno del lavoratore nell'art. 603-bis c.p.

Il contributo analizza un'interessante pronuncia di merito concernente il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., esprimendosi criticamente nei confronti del verdetto assolutorio. In particolare, suscitano perplessità il ruolo "esimente" attribuito dalla Corte territoriale al consenso del lavoratore dipendente rispetto alle condizioni offerte dal datore di lavoro; l'interpretazione restrittiva del concetto di "stato di bisogno"; infine, la definizione dei rapporti con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù previsto dall'art. 600 c.p.

The role of consent and the state of need of the worker in art. 603-bis of the Criminal Code.

The paper analyzes an interesting judgment concerning art. 603-bis of the Criminal Code, expressing a critical view on the acquittal verdict. Specifically, three elements attract considerable criticism: the "exempting" role attributed to the employee's consent to the working conditions offered by the employer; the restrictive interpretation of the concept of "state of need"; the relationship with the crime of reduction or maintenance in slavery or servitude under art. 600 of the Criminal Code.

SOMMARIO: 1. Il fatto e le questioni problematiche. - 2. Contro una concezione psicologica dello sfruttamento: l'irrelevanza del consenso del lavoratore. - 3. La condotta: abuso o approfittamento dello stato di bisogno? - 4. Lo stato di bisogno del lavoratore. - 5. Il rapporto con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

1. Il fatto e le questioni problematiche.

La sentenza in commento ha assolto l'imputato, un imprenditore agricolo condannato in primo grado ai sensi dell'art. 603-bis c.p. per avere impiegato come pastore un cittadino extracomunitario sottoponendolo a condizioni di sfruttamento, perché il fatto non sussiste.

I giudici d'appello hanno ritenuto assenti «quell'eclatante pregiudizio e quello stato di rilevante soggezione del lavoratore richiesti [...] per l'integrazione del-

la fattispecie», e ciò nonostante - come emerge dal provvedimento riportato - il lavoratore (un migrante di origine ghanese) svolgesse settanta ore di lavoro settimanali a fronte delle trentanove previste dai contratti collettivi nazionali; gli venisse corrisposta una retribuzione pari alla metà di quella indicata dai medesimi contratti; non godesse del pagamento degli straordinari, delle ferie, delle pause giornaliere e dei turni di riposo settimanali; non fosse stato sottoposto a visita medica; lavorasse in modo irregolare (“in nero”); vivesse in una situazione alloggiativa procurata dall’imputato particolarmente degradante, che lo costringeva a espletare «i propri bisogni fisiologici in campagna» e a utilizzare «per l’igiene personale un lavandino [...] sito nella vicina stalla».

Tra gli argomenti impiegati dalla Corte d’appello per escludere la configurabilità del reato in esame si stagliano per un verso l’insussistenza dello sfruttamento, desunta dal rapporto non conflittuale tra datore di lavoro e lavoratore e dal consenso prestato da quest’ultimo a svolgere l’attività lavorativa; per altro verso l’assenza dello stato di bisogno del lavoratore, essendo risultato il medesimo ospite, successivamente al proprio arrivo in Italia, di un centro di accoglienza, dove poteva fruire di un c.d. “*pocket money*” pari a 75 euro al mese e anche di altri servizi «come il *wi-fi*».

Avvertiamo subito come si tratta di un’interpretazione che finisce per negare la funzione di tutela del lavoratore in stato di bisogno assicurata dall’art. 603-*bis* c.p., appiattendo quest’ultima fattispecie sul delitto, concettualmente eterogeneo e assai più grave sotto il profilo sanzionatorio, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall’art. 600 c.p. Al contempo, va dato atto che nella vicenda affrontata dalla sentenza riportata non ricorressero le tipiche modalità coercitive, rappresentate dalla violenza o dalla minaccia del caporale o del datore del lavoro, documentate dalla maggior parte dei provvedimenti giudiziari concernenti l’art. 603-*bis* c.p. Questo rilievo, che rende la soluzione del caso in esame particolarmente interessante sotto il profilo giuridico, induce ad analizzare più da vicino la decisione della Corte palermitana.

2. Contro una concezione psicologica dello sfruttamento: l’irrelevanza del consenso del lavoratore.

Assumendo che la funzione svolta dagli indici riportati nell’art. 603-*bis* c.p. sia di natura prevalentemente descrittiva, con la conseguenza che non occorre che si verifichino tutte le situazioni ivi tipizzate ai fini dell’integrazione del rea-

to¹, risulta difficile negare – alla luce di quanto precedentemente riscontrato – che nella vicenda in esame ricorresse una situazione di sfruttamento. Del medesimo avviso non sono parsi tuttavia i giudici di merito. Una volta stabilito che i profili retributivi della prestazione lavorativa non fossero «manifestamente squilibrati, come richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie in contestazione, se si considera il fatto che il lavoratore poteva contare su una paga sicura, ancorché di importo modesto (750 euro), ma apprezzabile anche in relazione al tipo di mansioni svolte (pascolo e cura degli animali) e comunque al netto di qualsiasi spesa, in quanto il datore di lavoro gli garantiva vitto e alloggio», gli stessi non hanno infatti attribuito rilevanza agli ulteriori elementi fattuali, obiettivamente esistenti nella vicenda concreta, indicati dal legislatore come sintomatici della condizione di sfruttamento. Al contrario, essi sono giunti alla conclusione che, per l'assenza anzitutto di un netto squilibrio tra retribuzione percepita e prestazione svolta, non vi fosse «quell'eclatante pregiudizio» richiesto per l'integrazione della fattispecie.

Sarebbero sufficienti questi rilievi per esprimersi criticamente verso la decisione riportata, che evidentemente impoverisce il concetto di sfruttamento, attribuendogli una connotazione meramente patrimoniale, quando invece il legislatore ha inteso conferire rilievo a condizioni fattuali che offendono il lavoratore anche sotto un profilo personalistico-esistenziale, concernente sia la salute che la dignità personale²: basti pensare alle norme in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, di orario lavorativo, di ferie, di riposo ecc. menzionate dall'art. 603-bis c.p., la cui violazione risultava manifesta nel caso in esame; oppure alle situazioni alloggiative degradanti imposte ai lavoratori cui fa riferimento l'ultimo degli indici tipizzati dalla norma, ipotesi anch'essa

¹ Per converso, va da sé che il ricorrere di uno degli elementi fattuali descritto dagli indici tipizzati dall'art. 603-bis c.p., possedendo un valore meramente indiziario, non necessariamente implica la sussistenza di una condizione di sfruttamento. Come osserva infatti MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603-bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2020, 75, al giudice è richiesto «di valutare di volta in volta il grado di significatività che la situazione tipologica raggiunge nella vicenda concreta e in relazione ad esso stabilire se ritenerla da sola idonea a dimostrare lo sfruttamento»; analogamente DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2019, 73; GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *Leg. pen.*, 3 aprile 2017, 49 ss.; in giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939; Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2019, n. 5081. In senso difforme rispetto a quanto osservato nel testo TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Quest. giust.*, 2019, n. 4, 96, secondo cui «non potrà certo essere la prova di un solo indice a costituire un sintomo di sfruttamento, ma sarà necessario che si verifichino più condizioni caratterizzate dalla reiterata violazione di basilari norme poste a tutela del lavoratore».

² Così MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Milano, 2019, 334.

integrata nella presente vicenda.

Dalla lettura della motivazione della sentenza in commento emerge però la sensazione che essa dica qualcosa di più. I giudici di seconde cure hanno negato la configurabilità dello sfruttamento non soltanto perché i profili retributivi non sono stati ritenuti manifestamente squilibrati rispetto alla prestazione svolta, ma anche perché i medesimi erano stati ‘liberamente’ concordati dalle parti e l'imputato svolgeva in concreto la medesima attività del lavoratore, «e quindi all'evidenza con la medesima tempistica, con il quale comunque intercorreva un buon rapporto, tanto che si occupavano insieme delle incombenze quotidiane (come la spesa)». Ciò che veniva confermato dalle dichiarazioni «spontanee e coerenti del lavoratore», rispetto al quale – come già rilevato in primo grado – era «agevole ritenere che il vissuto di privazioni» da cui proveniva neppure gli avesse «consentito di rappresentarsi come un proprio diritto il godimento di giornate di riposo o il pagamento degli straordinari».

È però evidente dove conduce una siffatta argomentazione. Essa equivale ad introdurre un concetto di sfruttamento caratterizzato in senso psicologico, la cui integrazione deve conseguentemente essere esclusa qualora il lavoratore, ignorando quanto è in suo diritto pretendere ovvero preferendo le condizioni imposte dal datore di lavoro rispetto al proprio vissuto di provenienza – spesso e purtroppo comprensibilmente –, non si avveda di essere sfruttato e accetti di lavorare secondo modalità che l'art. 603-*bis* c.p. qualifica come sfruttamento.

Questa interpretazione va fermamente respinta, traducendosi in una manipolazione del testo della fattispecie che ne svilisce il significato e la funzione originaria. L'esito è infatti quello di inserire tra gli elementi costitutivi del reato per un verso la rappresentazione psicologica della propria condizione di sfruttamento da parte del lavoratore e per altro verso il suo esplicito dissenso: tali elementi non sono necessari ai fini dell'integrazione del reato³, né occorre d'altro canto un'espressa intimidazione volta a palesare al lavoratore l'ingiustizia di cui risulta vittima, come peraltro confermato dall'espunzione della violenza e della minaccia dal testo dell'art. 603-*bis* c.p. ad opera della legge 29 ottobre 2016, n. 199.

Naturalmente, non ignoriamo che il delitto in esame risulta nella maggior par-

³ In senso parzialmente difforme sembra esprimersi ORLANDO, *Il delitto di “caporalato” tra diritti minimi della persona e tutela del mercato del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 3-4, 630, secondo il quale «non può sottacersi – già nella sua manifestazione esteriore – l'ulteriore difficoltà di individuare un'offesa individuale in assenza della percezione da parte della vittima di una lesione o di un danno [...]».

te dei casi commesso con modalità tipicamente violente o costrittive⁴. Se ciò determina l'integrazione dell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 603-*bis* comma 2 c.p. (con un significativo inasprimento sanzionatorio in virtù anche dell'operatività dell'ultimo comma dell'art. 602-*ter* c.p.), possono esservi altri casi però, come dimostrato dalla sentenza riportata, nei quali per la particolare fragilità del lavoratore diviene possibile sfruttare senza intimidazione. In un contesto caratterizzato da forte disoccupazione, e dunque da un eccesso della domanda rispetto all'offerta, non occorre purtroppo grande fantasia per pronosticare che la costrizione e la violenza siano destinate a rivestire un ruolo sempre meno essenziale ai fini dello sfruttamento: magari con la gratitudine dello stesso lavoratore, tragicamente compatibile con la sua reificazione. Escludere in queste ipotesi la configurabilità dell'art. 603-*bis* c.p. alla luce di un consenso, tanto apparente quanto insincero, tra le parti contrattuali sarebbe inaccettabile, poiché significherebbe negare tutela proprio a quanti ne hanno evidentemente più bisogno: a quanti cioè fuggono da realtà talmente avvilenti da intravedere in un'attività lavorativa svolta in condizioni di sfruttamento un miglioramento della propria situazione esistenziale.

Si deve dunque ritenere che al consenso allo sfruttamento prestato dal lavoratore in stato di bisogno, in quanto indice possibile (non di un rapporto equilibrato, bensì all'opposto) di uno stato di disperazione, l'art. 603-*bis* c.p. non conferisca alcuna funzione dogmatica⁵. Se ciò vale a negare l'ammissibilità di una concezione psicologica di sfruttamento, occorre d'altra parte osservare come la soluzione qui criticata finirebbe non soltanto per sancire la derogabilità delle norme poste a tutela della dignità dei lavoratori ma anche per innescare una pericolosa corsa al ribasso tra questi ultimi, i cui esiti più estremi si vedrebbero raggiunti proprio nei momenti, come quello attuale, di maggiore crisi occupazionale: un risultato evidentemente incompatibile con i principi sanciti dalla Costituzione e che si tradurrebbe peraltro nella nullità sotto il profilo civilistico delle clausole dei contratti individuali, in quanto derogatrici *in peius* rispetto ai contratti collettivi.

Le considerazioni ora svolte inducono pertanto a propendere per una nozione di sfruttamento ricavata esclusivamente alla stregua dei parametri normati-

⁴ Come osservato da SEMINARA, *Nuove schiavitù e società "civile": il reato di sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, 142 ss., che rileva come, «salvo casi eccezionali, trova applicazione la fattispecie aggravata del comma 2».

⁵ Analogamente BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trin.*, 2021, 1, 129, che afferma come l'art. 603-*bis* c.p. venga integrato «anche allorché la vittima viva lo sfruttamento come un'opportunità per migliorare la propria condizione»; DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 160 ss.

vi riportati nell'art. 603-*bis* c.p.⁶, la cui obiettiva integrazione non può essere neutralizzata – come avvenuto nella sentenza riportata – né dalla mera assenza di uno degli indici tipizzati dalla fattispecie incriminatrice, né da elementi di natura psicologica estranei al reato in esame: ovviamente purché ricorrano un profitto del datore di lavoro e un significativo danno per il lavoratore, elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p., essendo impliciti nell'approfitamento dello stato di bisogno e indispensabili a garantire la necessaria offensività del fatto. Una siffatta nozione, nel porre in luce la particolare sensibilità del concetto di sfruttamento lavorativo al contesto socio-politico di riferimento e quindi ai valori dominanti in un determinato periodo storico, ha il pregio altresì di fissare con sufficiente precisione le coordinate indispensabili alla comprensione del suo significato; esito tanto importante nel settore in esame quanto più si consideri che dell'estremo dello sfruttamento non è agevole fornire un'univoca definizione pre-giuridica, risultando sovente indispensabile una valutazione di carattere politico su cosa sia accettabile o inaccettabile in una relazione lavorativa⁷.

Con un'importante precisazione: accogliere una concezione normativa di sfruttamento lavorativo non equivale a promuovere una funzione paternalistica del diritto penale, tesa a negare rilevanza, in sede di tipicità o di antigiusuridicità, alla volontà del soggetto passivo di subire l'offesa incriminata. Più semplicemente, si tratta di riconoscere che non ha senso parlare di libertà del volere quando l'alternativa allo sfruttamento è rappresentata da una condizione esistenziale che nessuno seriamente accetterebbe⁸. Il problema – come ve-

⁶ Sottolinea SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 142, come gli indici riportati nell'art. 603-*bis* c.p., «formalmente tipizzati come elementi non costitutivi del reato, ma solo sintomatici dello sfruttamento, comprendono in realtà tutti i fattori rilevanti ai fini dell'accertamento concreto», sicché la loro effettiva sussistenza, ove denotativa di un profitto per il datore di lavoro e di un correlativo danno per il lavoratore, deve condurre a ritenere integrato l'elemento dello sfruttamento; in senso analogo GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato"*, cit., 60.

⁷ Sul punto CAGIONI, *Le dimensioni del lavoro sfruttato in Italia. Tendenze, tipologie di sfruttamento, emersioni*, in *Le ombre del lavoro sfruttato. Studi e ricerche sulle forme di sfruttamento lavorativo in Italia e in tre province toscane*, a cura di Id., Trieste, 2020, 39, osserva come «lo stesso fenomeno – ad esempio, un lavoratore migrante irregolare occupato 10 ore al giorno per un basso salario – in un paese può essere assimilato a un grave abuso e il datore che lo impiega punito severamente da leggi specifiche, mentre in un altro paese può essere considerato un caso ordinario e accettabile di lavoro informale». Analogamente, in merito alla natura normativa, e dunque politica, del concetto di sfruttamento, DELPHY, *Per una teoria generale dello sfruttamento. Forme contemporanee di estorsione del lavoro* [trad. it. a cura di Ardilil], Verona, 2020, 80 ss.; DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 127 ss.; MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., 58 ss.

⁸ Di libertà «parziale e in gran parte fittizia» in questi casi parla SCIURBA, *Oltre l'irrilevanza del consenso e la colpa individuale. Posizioni di vulnerabilità e responsabilità sistemiche nello sfruttamento e nella tratta delle donne migranti*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di Simonazzi-Casadei, Napoli,

dremo – consiste quindi nello stabilire in quali contesti e a quali condizioni lo sfruttamento dei lavoratori è suscettivo di assumere rilevanza penale.

3. La condotta: abuso o approfittamento dello stato di bisogno?

Una volta stabilito che l'art. 603-*bis* c.p. si configura anche in presenza del consenso del soggetto passivo, è necessario verificare se ai fini dell'integrazione del reato occorra comunque un'azione di prevaricazione o coazione nei confronti della vittima. A sostegno della soluzione negativa possono addursi tre principali argomenti: anzitutto, nella descrizione della condotta tipica risultano impiegati concetti neutri, come 'reclutare', 'utilizzare', 'assumere' o 'impiegare' manodopera; in secondo luogo, violenza e minaccia non rappresentano più elementi costitutivi bensì circostanze aggravanti, suggerendo quindi la relativa estraneità alla fattispecie-base⁹; infine, il concetto di sfruttamento è riferito sul piano sintattico non alla condotta, quanto alle condizioni lavorative imposte al soggetto passivo, così esprimendo un disvalore più dell'evento che dell'azione.

A queste considerazioni si potrebbe obiettare che la necessità di una condotta costrittiva da parte dell'intermediario o del datore di lavoro risulta nondimeno imposta dall'estremo dell'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore. Senonché va osservato che, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di caratterizzare in senso necessariamente coercitivo l'azione penalmente rilevante, si sarebbe verosimilmente impiegato il differente concetto di 'abuso': ciò per esprimere un *quid pluris* rispetto alla mera strumentalizzazione dell'altrui vulnerabilità insita nel termine "approfittamento", il quale – nel limite dell'*ultra dimidium* stabilito dall'art. 1448 comma 2 c.c. per l'azione di rescissione per lesione – costituisce una condotta lecita sul piano negoziale e dalla dottrina civilistica è sempre stato inteso come ogni forma di utilizzo a vantaggio proprio del bisogno altrui¹⁰.

Le notazioni che precedono suggeriscono di escludere che l'art. 603-*bis* c.p. esiga una condotta espressamente prevaricatrice o soverchiante da parte

2018, 201.

⁹ In senso critico sulla previsione di violenza, minaccia o intimidazione quali elementi costitutivi della fattispecie-base nella versione precedente la riforma del 2016 vd. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guid. dir.*, n. 48, 2016, 49, che osserva: «quasi che bisogno o necessità non siano strumenti sufficientemente persuasivi» per indurre il lavoratore «ad accettare condizioni di lavoro degradanti o vessatorie».

¹⁰ Così TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, a cura di Anelli-Granelli, Milano, 2017²⁸, 695, secondo cui l'approfittamento dello stato di bisogno tipizzato dall'art. 1448 c.c. per l'azione di rescissione per lesione può consistere anche in un «contegno puramente passivo».

dell'agente¹¹, potendo l'approffittamento dello stato di bisogno del lavoratore celarsi anche dietro un rapporto apparentemente non conflittuale¹²: esattamente come avvenuto nel caso in esame. Alla luce delle ragioni ora delineate deve dunque ritenersi privo di rilevanza, come invece sostenuto della difesa dell'imputato per negare che quest'ultimo si trovasse «in una posizione dominante tanto da approfittare delle condizioni di bisogno altrui», che lo stesso non aveva «la possibilità, a causa delle comprovate difficoltà economiche in cui versava, per retribuire maggiormente». Questa argomentazione risulta fuorviante poiché, negando l'esistenza di una coercizione operata dall'agente, equivale a riproporre la tesi dell'efficacia scriminante del consenso del soggetto passivo: tesi come visto inammissibile, traducendosi nell'assunto che gravi sul lavoratore in stato di bisogno, di fronte all'alternativa 'prendere o lasciare' avanzata dal datore di lavoro, la responsabilità della propria accettazione.

Siffatto ragionamento, generalmente valido in un sistema normativo governato dal principio della libertà negoziale, non ha senso però in ambito lavoristico, ove vige il principio dell'inderogabilità *in peius* dei contratti collettivi, mentre sul piano penale si scontra con l'art. 603-*bis* c.p., che pone un limite a quella libertà allo scopo di difendere soggetti contrattualmente deboli come i lavoratori maggiormente vulnerabili. Nella prospettiva accolta dall'incriminazione in esame, le condizioni di difficoltà economica del datore di lavoro costituiscono dunque un dato inconferente rispetto all'integrazione del reato, e ciò anche alla luce del duplice rilievo che pure un imprenditore in difficoltà può disporre della forza negoziale per sfruttare e approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori e soprattutto che in un'ottica criminologica è proprio siffatta tipologia di imprenditore che può trovarsi verosimilmente indotta a commettere il delitto punito dall'art. 603-*bis* c.p.

Pertanto, se è forse scontato rilevare, appartenendo alla categoria dei principi generali, che la quantificazione delle ore lavorative dovrebbe avvenire sempre in funzione delle risorse finanziarie disponibili e mai a prescindere da queste ultime, va da sé che imporre al lavoratore in stato di bisogno un'attività nettamente sproporzionata rispetto a quella che si può remunerare oppure condizioni lavorative particolarmente degradanti costituisce una condotta idonea a integrare il delitto di cui all'art. 603-*bis* c.p. Ciò anche quando - come avven-

¹¹ Analogamente MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., 56 ss.

¹² In questo senso anche CAGIONI, *Le dimensioni del lavoro sfruttato in Italia*, cit., 39, che, muovendo da un'impostazione di tipo sociologico, ritiene che il fenomeno dello sfruttamento lavorativo possa realizzarsi «anche attraverso tipologie di reclutamento legali e volontarie, e che non passano necessariamente attraverso l'uso di mezzi coercitivi e violenti».

nuto nel caso in esame - l'approfittamento non trasmodi in un'esplicita violenza o minaccia e sussista il consenso del soggetto passivo: tanto più che - com'è stato rilevato - una minaccia, quantomeno implicita, che il rifiuto delle illegittime condizioni imposte si traduca nel licenziamento del lavoratore rappresenta un elemento immanente (o comunque statisticamente ricorrente) al tipo criminoso delineato dall'art. 603-*bis* c.p.¹³.

Tornando sulla vicenda riportata, ancora una riflessione merita il rilievo che, dopo la contestazione, «l'imputato si era dimostrato interessato a mantenere il rapporto lavorativo», mettendo in regola il lavoratore e «pagando la differenza retributiva relativamente al pregresso periodo in cui aveva lavorato alle sue dipendenze». Questa circostanza è stata valorizzata dai giudici di appello non per inferire *ex post* l'esistenza dell'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore - che, come visto, era stata negata dalla difesa proprio sulla base di difficoltà economiche evidentemente sconfessate (almeno in parte) dallo stesso imputato - bensì «con riguardo, nello specifico, al dolo», nel senso non di provarne, quanto - sorprendentemente - di escluderne la sussistenza. È chiaro il rischio che si annida in questo rapido passaggio argomentativo: quello che la condotta susseguente al reato tenuta dall'imputato, specie ove consistente nella regolarizzazione della posizione dei lavoratori, finisca per essere percepita dall'organo giudicante come un elemento sufficiente a escludere la tipicità del fatto. Che il processo penale riesca a incentivare la condotta riparatoria del reo e a favorire la conciliazione con la persona offesa è un bene, ma è ovvio che al giudice non può essere consentito premiare l'imputato escludendo addirittura, fuori dai casi previsti dalla legge, l'integrazione del delitto contestato.

Allo stesso tempo, però, neppure si può ignorare l'assoluta particolarità della vicenda in esame, comprovata dalle condizioni economiche non floride dell'imputato, dall'assenza di un'esplicita sopraffazione nei confronti del soggetto passivo e dalla circostanza che gli stessi svolgessero nei fatti la medesima attività lavorativa. Tutto ciò giustificava un trattamento sanzionatorio attenuato nei confronti del datore di lavoro, forse anch'egli in un certo senso 'vittima' dell'asprezza e delle difficoltà del contesto in cui operava; non invece l'assoluzione per insussistenza del fatto, non potendo il principio di umanità e la particolare sensibilità alla vicenda concreta che devono guidare il giudice nell'accertamento della responsabilità penale condurre sino ad escludere, fuori dalle ipotesi espressamente tipizzate, la punibilità dell'autore del reato.

¹³ SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 142.

D'altronde, della possibilità che lo sfruttamento lavorativo possa assumere molteplici declinazioni e manifestarsi anche in forme meno gravi e frequenti, o persino eccezionali, è parso consapevole lo stesso legislatore, prevedendo un'ampia cornice edittale per l'art. 603-*bis* c.p. e un limite minimo di pena particolarmente contenuto.

4. *Lo stato di bisogno del lavoratore.*

Come osservato in precedenza, un ruolo nevralgico nella definizione del tipo criminoso è svolto dalla condizione del soggetto passivo. Ciò in quanto il disvalore espresso dallo sfruttamento lavorativo non è sufficiente, nella valutazione politico-criminale operata dal legislatore, a fondare l'intervento repressivo: occorre un'ulteriore nota offensiva, rappresentata dal particolare disagio socio-economico vissuto dal lavoratore – il c.d. «stato di bisogno» nella dizione dell'art. 603-*bis* c.p. –, il quale deve essere strumentalizzato dall'intermediario o dal datore di lavoro per reclutare ovvero per imporre alla vittima condizioni lavorative di sfruttamento.

Allo scopo di chiarire il significato di questo concetto conviene premettere che, analogamente a quanto riscontrato per lo sfruttamento, esso non è considerato dalla fattispecie alla stregua di una condizione psicologica. Se così fosse, l'art. 603-*bis* c.p. dovrebbe ritenersi proiettato sulla tutela della libertà di scelta del lavoratore, aprendo però la strada a tre gravi ordini di problemi. Anzitutto, al fine di stabilire in quali casi ricorre una significativa compressione di siffatta libertà, occorrerebbe discernere tra i più disparati fattori motivazionali che inducono i lavoratori ad accettare (più verosimilmente a tollerare) le condizioni di sfruttamento, con l'evidente rischio di valutazioni arbitrarie; in secondo luogo, l'organo giudicante si troverebbe costretto ad accertare vaghi e insondabili processi emotivi interiori; infine, legando la configurazione della fattispecie a uno stato psicologico del soggetto passivo, si andrebbe verso un irragionevole ampliamento dell'intervento penale¹⁴.

Le problematiche ora delineate, unitamente alle ragioni storiche che hanno condotto all'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. – legate, come noto, alla tutela dei lavoratori maggiormente vulnerabili, tra i quali *in primis* le vittime del caporalato¹⁵ –, suggeriscono di respingere siffatta soluzione e di optare

¹⁴ Negano, con varietà di accenti, la percorribilità di un'interpretazione in chiave soggettiva del concetto di «stato di bisogno» BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 127 ss.; DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., 160; SEMINARA, *Nuove schiavitù*, cit., 142.

¹⁵ Sulle ragioni che hanno condotto all'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. e sulle modifiche apportate dalla l. n. 199 del 2016 vd. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in De Santis-Corso-Del Vecchio, *Studi sul caporalato*, Torino, 2019, 9 ss.;

all'opposto per una concezione di stato di bisogno caratterizzata in senso obiettivo, tesa cioè a porre l'accento non su una transeunte situazione psicologica, quanto su una condizione di debolezza esistenziale della vittima del reato, dalla quale altresì ricavare il fondamento dell'incriminazione in esame. Con una duplice conseguenza: da un lato, che non occorre ai fini dell'integrazione del reato che il lavoratore abbia percezione di quanto gli è necessario; dall'altro lato, che il delitto non si configura allorché lo stesso accetti di lavorare in condizioni di sfruttamento non perché in stato di bisogno bensì per soddisfare un interesse voluttuario, come ad esempio pagare una vacanza, acquistare un bene di lusso, conseguire avanzamenti di carriera ecc.¹⁶. Naturalmente, non si intende negare che la libertà di scelta del lavoratore possa risultare in questi casi significativamente compromessa; si tratta piuttosto di riconoscere che, nella prospettiva accolta dall'art. 603-*bis* c.p., è soltanto in presenza di un'obiettiva situazione di indigenza materiale del lavoratore che il relativo approfittamento per reclutarlo ovvero per imporre a quest'ultimo condizioni lavorative di sfruttamento diventa suscettivo di acquistare rilevanza penale.

Stabilito quindi che in assenza dello stato di bisogno del lavoratore non sussiste uno sfruttamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p., cerchiamo ora di mettere a fuoco il significato di questo concetto. Nella sentenza in commento, accogliendo la tesi sostenuta dalla difesa, il collegio giudicante ha ritenuto che il lavoratore, un cittadino extracomunitario di origini ghanesi, non versasse in stato di bisogno al momento dell'accettazione del lavoro potendo egli fruire, in quanto ospite di un centro di accoglienza, di tutti i servizi

IORE, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti*, in *Riv. dir. agroalim.*, 2017, 2, 267 ss.; MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo nella catena di fornitura delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 3-4, 638 ss.; ORLANDO, *Il delitto di "caporalato"*, cit., 633 ss.

¹⁶ Si pensi ai non infrequenti casi di sfruttamento lavorativo concernenti giovani neolaureati, che sovente accettano di sottostare a siffatte condizioni non perché in stato di bisogno, quanto nella prospettiva di futuri ingenti guadagni o di avanzamenti di carriera. Tra gli esempi più recenti si può citare quello di una nota banca d'affari americana, riportato in Italia da GAGGI, *Il super lavoro alla Goldman Sachs. «Qui siamo trattati come schiavi»*, in *Corriere della sera*, 20 marzo 2021, 15, rispetto alla quale è emerso che la vita dei giovani dipendenti fosse caratterizzata, almeno sino all'avvio dell'inchiesta, da «settimane lavorative di 95 ore con punte di 105, con cinque ore di sonno per notte, necessità di assistenza psichiatrica, abusi dei capi: una condizione di lavoro che viene definita disumana». «Certo - prosegue il giornalista - in finanza la gavetta può essere dura. E i giovani si immergono in un periodo di superlavoro col miraggio di diventare un giorno *partner* superpagati». Proprio quest'ultimo aspetto rileva particolarmente ai fini della fattispecie in commento: nonostante sia indubbio che in casi come quello riportato sia possibile parlare di sfruttamento lavorativo, esula tuttavia dall'ambito applicativo dell'art. 603-*bis* c.p. l'ipotesi in cui l'instaurazione di un siffatto rapporto di sfruttamento trovi il proprio fondamento non nello stato di bisogno bensì nelle ambizioni personali o professionali del lavoratore.

indispensabili alla persona: vitto e alloggio, cure e visite mediche, *pocket money* di 75 euro al mese, riscaldamento, televisione, *wi-fi*. Inoltre – è stato precisato, verosimilmente per suffragare tale assunto –, «il predetto [...] era riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno e si era deliberatamente allontanato dal centro di accoglienza per cercare un lavoro, anche al fine evidente di migliorare la propria condizione personale e per inserirsi nel nuovo paese».

La lettura di questi passaggi ingenera però gravi dubbi. Un concetto così estremizzato di stato di bisogno, rivelandosi decisamente angusto rispetto agli scopi di tutela perseguiti dalla fattispecie in esame, finisce per tradire una visione padronale dei rapporti di lavoro, racchiudendo in sé l'idea che il bisogno del lavoratore, evidentemente relegato da persona a mezzo di produzione, debba avere come orizzonte teleologico non la dignità della vita bensì esclusivamente la capacità e l'efficienza lavorativa. Poiché è ovvio che una siffatta implicazione sia da respingere, deve nettamente preferirsi l'indirizzo interpretativo che per un verso rifiuta di circoscrivere il bisogno del lavoratore alla sua sopravvivenza fisica e per altro verso propone di arricchire tale concetto proiettandolo sui mezzi e sulle risorse necessarie per godere delle esigenze ritenute essenziali dal nostro ordinamento al pieno sviluppo della persona umana¹⁷.

Il riferimento è soprattutto ai diritti tutelati dalla prima parte della Costituzione, come il diritto alla formazione o al mantenimento di una famiglia, all'istruzione, alla salute ecc. Questi diritti difficilmente possono essere oggetto di pieno godimento attraverso le poche risorse fornite dai centri di accoglienza, sicché sostenere, con particolare riguardo ai lavoratori migranti, che l'ospitalità offerta da tali centri sia idonea a escludere lo stato di bisogno tipizzato dall'art. 603-*bis* c.p. si pone inevitabilmente in antitesi con il dettato costituzionale. Con il duplice esito da un lato di rendere contraddittoria l'azione dello Stato che, dopo aver soccorso tali persone fornendo quanto necessario per sopravvivere, ne finirebbe per ostacolare l'integrazione in società condannandole a una vita di sfruttamento; dall'altro lato di annullare le differenze

¹⁷ BRASCHI, *Il concetto di "stato di bisogno"*, cit., 128 ss.; analogamente DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro*, cit., 63 ss. Cfr. inoltre Cass., Sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441, secondo cui «in tema di sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno va identificato non con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Risulta, quindi, del tutto corretta l'opzione interpretativa che ha ravvisato nella condizione delle vittime (non più giovani e/o non particolarmente specializzate e, quindi, prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa) una condizione di difficoltà economica capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione a contrarre».

con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dunque di paralizzare l'operatività dell'art. 603-*bis* c.p. in virtù della clausola di riserva posta in apertura della norma. Come vedremo a breve, proprio il confronto con l'art. 600 c.p. conferma l'opportunità di respingere un'interpretazione restrittiva dell'art. 603-*bis* c.p.

5. Il rapporto con il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

L'esigenza di definire i rapporti tra gli artt. 600 e 603-*bis* c.p. è imposta dal rilievo che tra le ipotesi punite dal delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rientra anche la condotta di chi «riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative [...] che ne comportino lo sfruttamento [...]», derivando da ciò il rischio di una parziale sovrapposizione con il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Allo scopo di distinguere con precisione il perimetro applicativo delle due fattispecie occorre anzitutto notare come l'art. 603-*bis* c.p. sia stato introdotto nel codice penale nel 2011 - e successivamente riformato nel 2016 - al fine di colmare una lacuna del sistema previgente, dovuta all'inadeguatezza degli strumenti repressivi disponibili per il contrasto del fenomeno del caporalato e, più in generale, dello sfruttamento dei lavoratori in stato di bisogno¹⁸. In quel contesto era infatti assente una figura criminosa concernente ipotesi di sfruttamento di manodopera non riconducibili alle vette estreme della schiavitù o della servitù tipizzate dall'art. 600 c.p., ma al contempo caratterizzate da un disvalore più marcato rispetto alle contravvenzioni disciplinate dall'art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (che sanzionano l'esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro e di intermediazione, nonché l'impiego dei re-

¹⁸ Così DE RUBEIS, *Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2018, 12, 4377 ss.; FIORE, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 873 ss.; MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche*, in *Giur. it.*, 2018, 7, 1705; ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del "caporalato"*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 6, 818. In giurisprudenza v. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2019, n. 5081 secondo cui il delitto punito dall'art. 603-*bis* c.p. «è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. in specie l'art. 18), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione *de qua*».

lativi lavoratori). Da qui l'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p., dapprima riferito - irragionevolmente, come rilevato in dottrina¹⁹ - soltanto al reclutamento dei lavoratori e all'organizzazione della loro attività, con sfruttamento violento e approfittamento dello stato di bisogno o di necessità; quindi esteso, con la riforma operata dalla l. n. 199 del 2016, al fruitore delle prestazioni lavorative, cioè il datore di lavoro, e proiettato anche sulle ipotesi non caratterizzate da violenza o minaccia (ora trasformate da elementi costitutivi in circostanze aggravanti) ovvero concernenti forme meno gravi di sfruttamento lavorativo in conseguenza della modifica degli indici tipizzati dalla norma incriminatrice.

Questa breve storia del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dimostra come tale figura sia stata concepita per intercettare fenomeni meno gravi rispetto a quelli contemplati dal delitto di riduzione o mantenimento in servitù o in schiavitù, ciò che trova d'altra parte conferma da un lato nel più mite trattamento sanzionatorio, essendo l'art. 603-*bis* c.p. punito con una pena inferiore otto volte nel minimo e quasi quattro volte nel massimo rispetto all'art. 600 c.p.; dall'altro lato negli elementi tipizzati dalle fattispecie incriminatrici.

Sotto quest'ultimo profilo va osservato come, nonostante le due ipotesi menzionate possano entrambe caratterizzarsi per l'imposizione alla vittima di condizioni lavorative di sfruttamento, profonde risultano le differenze nelle rispettive dinamiche criminose. Nel delitto punito dall'art. 600 c.p. occorre che il soggetto passivo venga ridotto a cosa (così integrando l'estremo della schiavitù) ovvero assoggettato all'autore dell'illecito sino a trovarsi fortemente privato delle proprie libertà (c.d. "servitù"): occorre cioè che la violenza, la minaccia, l'inganno, l'approfittamento della situazione di vulnerabilità della vittima ecc. culminino nel continuativo e rigido assoggettamento di quest'ultima, la quale, costretta a svolgere prestazioni disumanizzanti ovvero particolarmente degradanti, risulta profondamente colpita nella propria dignità vedendosi negati i più basilari diritti e libertà²⁰. Una siffatta subordinazione non è invece richiesta dall'art. 603-*bis* c.p., poiché il lavoratore, pur venendo sfruttato e sottoposto a condizioni che ne offendono gravemente la persona, è costretto allo sfruttamento non dalla coazione dell'agente, quanto dal proprio stato di bisogno di cui si avvale il datore di lavoro, mantenendo una (seppur

¹⁹ DI MARTINO, *'Caporalato' e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2015, 2, 109; PADOVANI, *Un nuovo intervento*, cit., 48.

²⁰ In dottrina, per tutti, SEMINARA, *I delitti contro la persona*, in Bartoli-Pelissero-Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2021, 116 ss. In giurisprudenza Cass., Sez. V, 10 aprile 2013, n. 16313, in *Giur. it.*, 2013, 11, 2333 ss., con nota di FEDERICI, *Sugli elementi costitutivi del delitto di riduzione in schiavitù*.

limitata) libertà di sottrarsi al rapporto lavorativo²¹.

Alla luce di queste considerazioni risultano dunque avvalorate le critiche nei confronti della decisione della Corte d'appello di Palermo, che – come anticipato – ha escluso la configurabilità dell'art. 603-*bis* c.p. per l'assenza di «una rilevante soggezione del lavoratore». Come appena visto, l'assoggettamento della vittima all'autore dell'illecito, con l'annullamento delle relative libertà, è un elemento che – se caratterizza l'art. 600 c.p. – non deve ricorrere nella meno grave ipotesi di sopraffazione tipizzata dall'art. 603-*bis* c.p., quest'ultimo ruotando unicamente sui due poli dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno. Si tratta di un indirizzo che occorre pertanto respingere, consistendo in un'interpretazione eccessivamente restrittiva della fattispecie, che nega la sua funzione di difesa del lavoratore in stato di bisogno dalle più gravi distorsioni del mercato del lavoro.

D'altronde, è appena il caso di osservare come nella vicenda esaminata il lavoratore, oltre a percepire soltanto metà della retribuzione prevista dai contratti collettivi, a lavorare senza ferie, senza riposi settimanali, per un numero di ore nettamente superiore a quanto stabilito dai medesimi contratti nonché ad alloggiare in un contesto di estremo degrado, fosse costretto anche a vivere nella profonda solitudine dell'aperta campagna, così rinunciando – non disponendo né di tempo, né di mezzi per raggiungere i più vicini centri abitati – a qualsiasi interazione e momento di socialità. Dovendosi fermamente rifiutare l'idea che vi sia un'umanità per la quale queste condizioni lavorative possano ritenersi accettabili, è evidente come escludere in un simile contesto di profonda alienazione la sussistenza tanto dello sfruttamento, quanto – specie per l'accettazione di questo, che ne rappresenta un elemento rivelatore – dello stato di bisogno del lavoratore, significa tradire le ragioni dell'introduzione dell'art. 603-*bis* c.p. E in un momento storico, come quello attuale, caratterizzato da un'impennata di licenziamenti e da preoccupanti tensioni sociali, ciò costituirebbe un esito decisamente inquietante.

CARLO CUCINOTTA

²¹ Così MONGILLO, *Forced labour e sfruttamento lavorativo*, cit., 638 ss.